

**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**Sezione penale**

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA  
MESSA ALLA PROVA**

**A) Premessa**

Il presente protocollo è stato elaborato nell'ambito dell'Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Pescara, attraverso gruppo di lavoro composto dal Presidente della Sezione penale, dal coordinatore della sezione GIP/GUP, dal Procuratore aggiunto in rappresentanza della Procura della Repubblica, dal dirigente dell'UEPE di Pescara, da avvocati in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine, della Camera penale, dell'associazione dei difensori di ufficio.

L'obiettivo è quello di aggiornare le *linee guida sottoscritte in data 14.4.2016*, apportando modifiche ed integrazioni relativamente alle modalità operative, l'opportunità delle quali è emersa dall'esperienza tratta nel quinquennio di applicazione della prova e dall'esigenza di rendere più snello il procedimento.

Tanto premesso, si concordano le seguenti modalità operative

**B) Presentazione della richiesta**

1. L'indagato/imputato, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, presenta la richiesta di elaborazione di un programma all'UEPE territorialmente competente, preferibilmente per posta elettronica certificata (all'indirizzo [uepe.pescara@giustiziacert.it](mailto:uepe.pescara@giustiziacert.it)) o via mail.
2. L'UEPE rilascerà attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, che sarà poi depositata avanti all'autorità Giudiziaria che procede. In caso di inoltro dell'istanza tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta che potrà essere presentata avanti gli Uffici Giudiziari.
3. La richiesta di elaborazione del programma, come da modulistica ministeriale, deve contenere:
  - dati anagrafici dell'indagato/imputato (inclusi residenza e/o domicilio effettivo, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, fotocopia documento di identità);
  - nomina, se già effettuata, del difensore con recapito dello stesso ed indirizzo di posta elettronica certificata e relativa documentazione;

- dichiarazione e documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa ovvero lo stato di disoccupazione, eventuali inabilità lavorative (al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili);
- dichiarazione e documentazione, per i cittadini extracomunitari, relativa al permesso di soggiorno;
- dichiarazione e documentazione relativa alla eventuale vigenza di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova o detenzione domiciliare) per consentire all'UEPE di valutare prioritariamente la compatibilità della messa alla prova con la detenzione domiciliare, richiedendo le necessarie autorizzazioni al Tribunale di Sorveglianza;
- dichiarazione e documentazione relativa all'eventuale applicazione di misure cautelari personali e di misure di prevenzione;
- impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie, documentazione inerente l'avvenuto risarcimento, anche parziale, ovvero le motivazione di fatto e/o di diritto che giustificano l'assenza di risarcimento;
- dichiarazione di disponibilità o indisponibilità (precisandone le motivazioni) dell'indagato/imputato a promuovere la mediazione penale con la persona offesa;
- sommaria enunciazione e documentazione del fatto di reato (copie degli atti rilevanti del procedimento penale ed in particolare, verbali di arresto, querele, denunce, atti di interrogatorio, atti contenenti l'imputazione e quanto altro necessario a consentire l'adeguata comprensione dei fatti oggetto del procedimento), con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di RGNR e, se esistente, di RG GIP/Trib. con indicazione della data di udienza, se già fissata;
- dichiarazione con la quale l'imputato/indagato si rende disponibile a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso Ente convenzionato (nei termini previsti dal regolamento ministeriale), allegando la dichiarazione di disponibilità dell'Ente che, ove non possibile, sarà acquisita durante l'indagine socio-familiare.

### **C) Richiesta al giudice**

1. Nel caso di *giudizio direttissimo*, a seguito di arresto in flagranza di reato, la richiesta al giudice precederà l'inoltro della richiesta all'UEPE; la documentazione sopraindicata sarà quindi allegata all'istanza da presentare all'UEPE a seguito di rinvio disposto dal Giudice; la relativa ordinanza, con la data di rinvio, andrà comunicata dalla cancelleria all'UEPE.
2. Nel corso delle indagini, ex art. 464 ter c.p.p., ovvero entro i termini previsti dall'art. 464 bis c.p.p., l'indagato/imputato personalmente o il suo difensore, munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata, presentano al giudice la richiesta di messa alla prova depositando (preferibilmente qualche giorno prima dell'udienza ove già fissata):

- copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UEPE, comprensiva degli allegati;
- autocertificazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, attestante di non aver mai in precedenza fruito della messa alla prova e di non avere pendenti altre richieste di sospensione per messa alla prova o altro procedimento in corso già sospeso ex art. 464 quater c.p.p..

3. Nel caso in cui la richiesta sia stata effettuata ex art. 464 ter c.p.p. nel *corso delle indagini* (fino alla notifica ex art. 425 bis c.p.p.), il GIP, prima di procedere alla fissazione dell'udienza, trasmette la richiesta al P.M. affinché questi esprima il proprio consenso/dissenso motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. Alla successiva udienza camerale il P.M. rinnoverà il proprio consenso anche alla luce della elaborazione del programma di trattamento.

4. Alla richiesta di messa alla prova presentata in sede di *opposizione a decreto penale di condanna*, l'imputato dovrà allegare ricevuta della presentazione della richiesta all'UEPE.

5. All'udienza dibattimentale o camerale il Giudice, sentite le parti, valuta l'ammissibilità della richiesta.

A cura della cancelleria dovrà essere comunque acquisito certificato penale aggiornato. In caso di positiva delibazione, rinvierà il procedimento per un periodo da 5 a 6 mesi, fissando altra udienza, con contestuale declaratoria di sospensione della prescrizione ex art. 159 co. 1° n. 3 c.p., per consentire all'UEPE la predisposizione del programma.

6. L'ordinanza del Giudice, contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità o inammissibilità, dovrà essere immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, all'UEPE mediante posta certificata.

7. Ricevuta comunicazione dell'ammissione alla messa alla prova, l'UEPE, d'intesa con l'imputato, predispone il programma di trattamento con le prescrizioni previste, che trasmetterà, insieme all'indagine socio-familiare, all'autorità giudiziaria almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata. Al legale rappresentante dell'Ente verrà inviata, a cura dell'UEPE, copia del programma di trattamento.

#### **D) Programma di trattamento**

1. Il programma trattamentale elaborato d'intesa, prevede in ogni caso:

- la presa in carico da parte dell'UEPE con previsioni di contatti con cadenze temporali specificate;
- l'obbligo dell'imputato/indagato di mantenere il domicilio indicato, o comunque di informare preventivamente l'UEPE di eventuali necessità di trasferimento; il domicilio sarà tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa (art. 464 quater co. 3

c.p.p.); lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo le modalità concordate, per una durata che sarà stabilita dal giudice con il provvedimento di sospensione ex artt. 464 quater ovvero 464 ter co. 2° c.p.p..

2. Nel programma sarà proposto:

- un monte ore settimanali di LPU (nei limiti previsti dall'art. 54 D. L.vo n. 274/2000), raccordato con le specifiche condizioni personali, familiari e lavorative del richiedente, per consentire al giudice di determinare la durata complessiva del LPU proporzionata all'impegno prestato e alla complessiva durata della sospensione del procedimento;
- eventuali prescrizioni comportamentali ed altri impegni specifici, individuati previa indagine socio-familiare, reputati idonei a favorire il reinserimento sociale dell'imputato/indagato, e ad elidere o attenuare le conseguenze del reato (fra le quali: osservanza del programma di cura elaborato dai servizi specialistici - SerD, CSM, ecc -; risarcimento del danno, condotte riparatorie, mediazione con la persona offesa, attività di volontariato, eventuale obbligo di dimora notturno o divieto di frequentazione di locali pubblici o da gioco, in caso di dipendenze).

3. Il giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà integrarlo e inserire altre prescrizioni, anche all'esito delle informazioni assunte d'ufficio, concernenti la riparazione del danno ovvero condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato o, infine, percorsi di mediazione.

4. All'udienza appositamente fissata, nella quale appare opportuna la presenza dell'imputato, il giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata del lavoro di pubblica utilità (necessariamente ricompresa nel primo) con un minimo di 6 ore settimanali.

4.1 In ipotesi di assenza dell'imputato, ove le integrazioni al programma siano particolarmente onerose e tali da poter determinare il venir meno del consenso dell'imputato, si procederà, su richiesta della difesa, ad un breve rinvio per consentire all'imputato di valutare le modifiche del programma, con contestuale declaratoria di sospensione della prescrizione ex art. 159 co. 1° n. 3 c.p..

5. L'udienza di verifica sarà fissata non prima di tre mesi dalla data di prevedibile conclusione del programma.

6. L'ordinanza ex art. 464 quater c.p.p. indicherà in maniera specifica i tempi di prestazione del lavoro di pubblica utilità **in giorni ed ore complessive**, richiamando il calendario concordato nel programma redatto dall'UEPE ed autorizzando tale ultimo ufficio a modificare i giorni e le ore di lavoro giornaliero nel rispetto dei limiti normativi previsti (più di due ore giornaliero fino ad un massimo di otto).

7. L'ordinanza ex art. 464 quater c.p.p. dovrà essere immediatamente comunicata all'UEPE tramite posta certificata. Ove il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale, l'ordinanza sarà comunicata anche all'autorità di pubblica sicurezza (Questura di Pescara o stazione dei CC competente per territorio).

8. Entro 30 giorni dall'udienza, l'imputato/indagato dovrà sottoscrivere il verbale di messa alla prova davanti all'UEPE; dal momento della sottoscrizione decorre il termine per la sospensione; in ipotesi di omessa sottoscrizione l'UEPE ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

9.1 L'UEPE informa il giudice dell'andamento del programma periodicamente (art. 141 ter co. 4 disp. att. cpp) e/o, se intervengono elementi di novità, proponendo, se necessario, modifiche se rilevanti rispetto alle previsioni del piano di trattamento.

9.2 Le richieste riguardanti **modifiche** con riguardo ai *giorni ed all'orario di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità* ed all'eventuale *allontanamento temporaneo dal luogo di dimora* (nel solo territorio italiano) dovranno essere presentate, a cura dell'indagato/imputato, all'UEPE, che, *soltanto ove siano ritenute non compatibili* con il programma, trasmetterà la relativa richiesta al Giudice per l'eventuale nulla osta.

9.3 Per tutte le ulteriori modifiche del programma di trattamento l'autorizzazione dell'UEPE è subordinata al preventivo *nulla osta* del giudice che procede, mentre in ipotesi di modifica che necessita la presa in carico da parte di altro UEPE, si provvederà con la fissazione di nuova udienza.

9.4 Se nel corso dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità dovesse intervenire provvedimento di *esecuzione di misura alternativa per altro processo*, l'UEPE provvederà a contattare il Magistrato di Sorveglianza al fine di richiedere la modifica delle prescrizioni della misura alternativa per consentire all'imputato il prosieguo del programma di messa alla prova, dandone comunicazione al giudice.

10. In ipotesi di *gravi e reiterate trasgressioni* (per interruzione del lavoro di pubblica utilità o per commissione di reati nel periodo di messa alla prova) l'UEPE informa tempestivamente il Giudice che, previa fissazione di apposita udienza *prima* della fine del periodo di sospensione (per evitare che l'interessato pretenda di continuare il lavoro fino alla revoca), sentite le parti, potrà disporre la sospensione del programma e la revoca dell'ordinanza ex art. 464 ter c.p.p..

11. Tutte le ordinanze emesse dal giudice, a modifica o revoca della messa alla prova, saranno tempestivamente comunicate all'UEPE tramite posta certificata, anche per consentire l'inserimento dell'esito negativo nello SDI.

12. Alla scadenza del periodo di prova e comunque almeno *15 giorni prima* dell'udienza fissata, l'UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova.

13. All'udienza fissata, il giudice, ex art. 464 septies cpp, dichiara estinto il reato se la prova ha avuto esito positivo, o dispone la prosecuzione per un ulteriore periodo (ad esempio per completare le ore di lavoro di pubblica utilità) ovvero dispone che il procedimento riprenda il suo corso, se l'esito è stato negativo.

L'UEPE, come previsto dalla normativa, potrà anche, su richiesta dell'interessato, rappresentare al giudice l'esigenza di una riduzione del periodo di messa alla prova, indicandone i motivi.

14. La sentenza dovrà essere comunicata, a cura della cancelleria, all'UEPE al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI

#### **E) Parametri di durata del Lavoro di Pubblica Utilità e della sospensione per la messa alla prova**

Per fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali della sospensione del procedimento e favorire l'applicazione dell'istituto coerente con i principi di equità ed eguaglianza sostanziale, vengono proposte le seguenti fasce non vincolanti (anche in ragione della frequenza del LPU) raccordate alla tipologia dei reati e alle diverse pene edittali massime previste per i reati ai quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario.

##### **- FASCIA A)**

***Contravvenzioni punite con la sola ammenda:***

periodo di messa alla prova 2 mesi

Lavoro di pubblica utilità per almeno 15 giorni, pari a 30 ore

##### **- FASCIA B)**

***Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa:***

periodo di messa alla prova da 2 a 4 mesi

Lavoro di pubblica utilità per almeno 30 giorni, pari a 60 ore

##### **- FASCIA C)**

***Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni:***

periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

Lavoro di pubblica utilità per almeno 60 giorni, pari a 120 ore

##### **- FASCIA D)**

***Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni:***

periodo di messa alla prova da 6 ad 8 mesi  
Lavoro di pubblica utilità per almeno 90 giorni, pari a 180 ore  
- **FASCIA E)**

**Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni:**

periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi  
Lavoro di pubblica utilità per almeno 120 giorni, pari a 240 ore  
- **FASCIA F)**

**Delitti puniti con la reclusione superiore a quattro anni ovvero delitti con aggravanti ad effetto speciale:**

periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi  
Lavoro di pubblica utilità per almeno 180 giorni, pari a 360 ore

**Referenti per i contatti tra l'autorità giudiziaria e l'UEPE**

- dott.ssa Adriana Sebartoli, direttore amministrativo ufficio GIP-GUP ([adriana.sebartoli@giustizia.it](mailto:adriana.sebartoli@giustizia.it) – 085/4532411)
- dott.ssa Angela Pedote, direttore amministrativo sezione penale ([angela.pedote@giustizia.it](mailto:angela.pedote@giustizia.it) – 085/4532408)
- dott.ssa Luana Capretti, funzionario UEPE Pescara ([luana.capretti@giustizia.it](mailto:luana.capretti@giustizia.it) – 085/65388 – 085/4554377 interno 24)

Pescara, 31 maggio 2022


Il Presidente del Tribunale  
Dott. Angelo Mariano Bozza




Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Giuseppe Bellini




Il Presidente della Sezione penale  
Dott.ssa Maria Michela Di Fine




Il Direttore UEPE Pescara  
Dott.ssa Elena Paradiso



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Giovanni Di Bartolomeo



Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Massimo Galasso



Il Presidente Ass. Difensori di Ufficio  
Avv. Luca Pellegrini

